

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANELLA, SCEVAROLLI, SIGNORI, RIGO
e GRAZIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1988

Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991
le lotterie di Viareggio e di Venezia

ONOREVOLI SENATORI. – Con la legge 28 aprile 1983, n. 174, si provvede ad autorizzare due nuove lotterie nazionali, in aggiunta alle quattro già esistenti e previste dalla legge 4 agosto 1955, n. 722.

Lo scopo di detta autorizzazione era quello di incentivare, per quanto riguarda il carnevale di Viareggio, con aiuti finanziari, una manifestazione già di livello internazionale e di promuovere iniziative a favore della città di Venezia, conosciuta in tutto il mondo, bisognosa di molteplici interventi per la sua salvaguardia e conservazione.

La predetta legge n. 174 del 1983 consentiva lo svolgimento delle due lotterie per tre anni, e precisamente per il 1983, 1984 e 1985.

Successivamente, con legge 25 ottobre 1985, n. 591, venne provveduto ad autorizzare il

prolungamento dell'esperimento per altri tre anni, e cioè per il 1986, 1987 e 1988.

Si può dire che gli esperimenti effettuati hanno dato luogo a motivi di soddisfazione e sono pienamente riusciti, dato che il denaro proveniente dagli utili delle suddette lotterie è stato indirizzato secondo le finalità che la legge stessa si proponeva di ottenere.

Il 1988 rappresenterebbe l'ultimo anno in cui questi benefici possono valere, se non si provvedesse a prorogare i tempi di autorizzazione allo svolgimento delle suddette lotterie, che, come già detto, hanno avuto esiti positivi:

– il carnevale di Viareggio ha potuto riacquistare la fama di carnevale internazionale e oggi si pone, come mai nel passato, all'attenzione del pubblico europeo ed extra-europeo. Basti citare, a tal proposito, le

trasmissioni televisive realizzate al riguardo, richieste e programmate nei circuiti europei ed americani.

Il rilancio del carnevale di Viareggio potrà senz'altro, se questo continuerà a godere dei benefici della lotteria e non sarà costretto a spegnersi per la mancanza di adeguati mezzi economici, avere dei risultati notevoli per richiamare ulteriore attenzione degli stranieri, che potranno sempre più programmare le proprie vacanze in Italia, avendo la possibilità di assistere alle sfilate del carnevale. Tale carnevale, la cui caratteristica consiste nella costruzione dei carri di cartapesta e che gode di una tradizione che risale ad oltre cent'anni, merita tutto ciò che di positivo può essere ricavato dalle varie iniziative. Si sta pensando alla costruzione ed istituzione di una «Scuola della cartapesta», una specie di accademia delle arti, che possa coinvolgere nuove leve ed avviare i giovani talenti, già inclini a tale tipo di lavorazione artistica, a sbocchi di lavoro di tipo artigianale che non si limitino alla sola costruzione dei carri del carnevale, ma possano avere applicazione anche nei settori del teatro, del cinema e dello spettacolo in senso lato.

Da questa somma di considerazioni nasce l'opportunità che la lotteria di Viareggio sia ammessa alla promozione ed alla vendita di biglietti all'estero; il che può costituire un veicolo pubblicitario notevole, allo scopo di portare nel nostro Paese un considerevole numero di turisti, che potranno non soltanto assistere alle sfilate del carnevale di Viareggio, ma arricchire la visita in Italia con escursioni di carattere culturale, con tutti i benefici che da ciò possono derivarne all'economia nazionale. A tal fine, è utile citare l'idea dei «treni speciali», che si progetta di aumentare nel futuro, viste le recenti positive esperienze.

Per quanto riguarda la lotteria di Venezia, i benefici derivanti dalla vendita dei biglietti e gli utili conseguiti hanno dato il loro contributo per l'esecuzione di importanti opere a vantaggio della città, che, conosciuta - come si

è detto - per la sua storia, i suoi monumenti e la sua unicità, non ha confronti in tutto il mondo e merita certamente tutte le attenzioni ed i sostegni possibili.

Sulla base del gettito realizzato, il comune di Venezia ha potuto concretizzare interventi di fondamentale importanza, progettandone altri per il futuro. La mancanza di introiti, sia pure modesti rispetto alle reali necessità, quali quelli rappresentati dai proventi della lotteria, potrebbe pregiudicarne la realizzazione, se non si provvede con eventuali fonti alternative.

Non sembra logico, a questo punto, interrompere queste due esperienze, che, come si è detto e come si è potuto brevemente illustrare, hanno dato risultati positivi e potranno darne ancora di maggiori nel futuro, se non verranno a mancare i sostegni di carattere economico derivanti dai proventi delle due lotterie.

È quindi opportuno addivenire ad un prolungamento dei tempi, concedendo un'ulteriore proroga dei termini di autorizzazione delle suddette lotterie ancora per tre anni, tenuto conto che nel futuro si potranno dare ordinamenti nuovi riguardo a tutto il sistema del lotto e delle lotterie nazionali, che dovranno scaturire da un esame attento ed approfondito, in modo che tutto il settore possa essere ristrutturato sulla base dei rispettivi interessi generali. Comunque, in attesa che ciò avvenga, sembra logico mantenere in vita le lotterie già esistenti, previste dalla legge 4 agosto 1955, n. 722, e dalla legge 28 aprile 1983, n. 174, poichè, sulla base delle esperienze fatte, possono tranquillamente essere tutte presenti senza problemi di sorta.

In tal senso si è operato nel predisporre il disegno di legge che si sottopone all'attenzione degli onorevoli colleghi e che prevede la autorizzazione a svolgere le lotterie di Viareggio e di Venezia anche per gli anni 1989, 1990 e 1991, se, nel frattempo, non interverranno provvedimenti di carattere generale che prevedano il riordinamento e la ristrutturazione di tutto il sistema del lotto e delle lotterie nazionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata negli anni 1989, 1990 e 1991 l'effettuazione della «Lotteria di Viareggio» e della «Lotteria di Venezia».

2. Si applicano le disposizioni della legge 28 aprile 1983, n. 174.

Art. 2.

1. I biglietti della lotteria di Viareggio e della lotteria di Venezia possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

2. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ed altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, di intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti della lotteria di Viareggio e della lotteria di Venezia.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.